



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 2 DEL 3 FEBBRAIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ECOBONUS 2023 PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI: PRENOTAZIONI DAL 10 GENNAIO**

Di nuovo disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria 7M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). La Circolare 30.12.2022 della Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Pmi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce le indicazioni operative per il 2023 su come richiedere il contributo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

- **LA NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE 2023**

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una flat tax al 15% sull'incremento di reddito nell'anno 2023 rispetto ai tre anni precedenti, con una franchigia del 5%. La misura è rivolta a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, non già assoggettati ad imposta sostitutiva (forfettari). Nella scheda si analizzano le principali novità.

- **PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE**

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto numerose modifiche al sistema delle prestazioni occasionali, in particolare per quanto riguarda il tetto ai compensi imposto agli utilizzatori, il limite dimensionale imposto ad imprese e professionisti ed infine l'abrogazione delle limitazioni per le aziende alberghiere e turistiche. Sono arrivati anche i primi chiarimenti da parte dell'INPS. Nella scheda si analizzano le principali novità.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **ROTTAMAZIONE QUATER: COME PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO IL 30 APRILE**



La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione Agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione. La disposizione prevede una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. Il contribuente ha quindi la possibilità di estinguere i debiti, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Tante sono le novità rispetto al passato riguardanti sia l'orizzonte temporale di riferimento quanto i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento e le modalità di invio della domanda di adesione da effettuare entro il 30 aprile 2023.



Dichiarazione IMU obbligatoria per l'esenzione di alcuni immobili

Nella recente edizione di Telefisco 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento relativo alla **comunicazione IMU di alcune categorie di immobili ai fini della esenzione dalla imposta**. In particolare, il ministero si adegua ad una recente pronuncia della Cassazione **confermando che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all'esenzione dall'imposta per:**

- ◆ i fabbricati "merce",
- ◆ gli alloggi sociali,
- ◆ le case dei militari.

Bonus mobili: ok anche per acquisti online senza fattura

Sempre nel corso di Telefisco 2023, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un **interessante quesito riguardante il bonus mobili e gli acquisti via internet**. Si ricorda che il bonus mobili consiste in una detrazione **Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione**.

Si chiedeva in particolare se, **relativamente ad un intervento con superbonus 110% iniziato nel 2022 il bonus mobili spetta per l'acquisto di un frigorifero:**

- ◆ avvenuto con ricevuta e documento di trasporto, ma senza fattura, e
- ◆ con pagamento effettuato con carta di credito.

Le Entrate hanno specificato che, fermo restando la verifica del diritto al bonus edilizio, **il bonus mobili spetta anche per l'acquisto dell'elettrodomestico senza fattura, se**

- ◆ nella ricevuta di acquisto sono indicate natura, qualità e quantità del bene acquistato (non inferiore alla categoria F)
- ◆ e se la ricevuta è riconducibile al contribuente

Bonus cultura 18enni 2022: dal 31 gennaio la registrazione

Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile registrarsi per avere, per l'ultimo anno, il bonus 18enni per chi ha raggiunto la maggiore età nel corso del 2022.

Ricordiamo infatti che la legge di bilancio a decorrere dal 2023 ha sostituito questa misura detta anche 18APP, con due nuove misure riservate ai giovani con finalità simili ma requisiti diversi. **La registrazione** sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo: <https://www.18app.it/> dà diritto ad ottenere una Carta per acquisti fino a 500 euro, di: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche musicali, libri, abbonamenti a quotidiani e



periodici, musica registrata, accesso a musei, eventi culturali, monumenti, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, teatro e lingua straniera.

La Carta 18 app 2022 è spendibile fino al 30 aprile 2024.

Detrazione fotovoltaico: ok per impianti su terreno di terzi

L'Agenzia delle entrate, durante Telefisco, ha specificato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico servente la propria abitazione consente di fruire del bonus casa al 50% anche nel caso di installazione su adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.

L'Agenzia, con alcune risposte a interpello, **aveva già confermato la possibilità di godere del superbonus installando l'impianto fotovoltaico dedicato all'abitazione:**

- ◆ su terreno di pertinenza (Risposta n. 171/2021)
- ◆ su altro edificio di proprietà (Risposta n. 614/2021)

Resta sempre necessario che l'impianto sia installato a servizio dell'abitazione, cioè per far fronte a tali bisogni energetici, come specificato nella Circolare n 28/2022.

Bonus export digitale: esteso alle PMI manifatturiere

Con un avviso del 20 gennaio 2023, INVITALIA soggetto gestore della misura **Bonus export Digitale** informa del fatto che, anche le **piccole imprese manifatturiere** possono accedere al beneficio.

Si ricorda che consiste in **un contributo a fondo perduto:**

- ◆ **di 4.000 euro a fronte di spese ammissibili non inferiori a 5.000 euro per l'acquisto di soluzioni digitali**
- ◆ o di **22.500 euro**, nel caso di reti e consorzi, a fronte di spese ammissibili non inferiori a 25.000 euro,

che punta a sostenere le microimprese nella loro **attività di internazionalizzazione**. Oltre alle microimprese ora si aggiunge la categoria delle **PMI manifatturiere e in particolare**

- ◆ le società con un numero di dipendenti inferiori a 50
- ◆ con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.



Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: ECOBONUS 2023 PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI: PRENOTAZIONI DAL 10 GENNAIO

Di nuovo disponibili 630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria **7M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali)**¹. La [Circolare 30.12.2022](#) della Direzione Generale per la Politica industriale, l'innovazione e le Pmi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce le indicazioni operative per il 2023 su **come richiedere il contributo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023**, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

ECOBONUS 2023			
SOGGETTI INTERESSATI E AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE	Anche per il 2023 sono state stanziato delle risorse² per agevolare l' acquisto di veicoli non inquinanti da parte delle persone fisiche e, a determinate condizioni e relativamente a determinate categorie di veicoli, delle persone giuridiche.		
	Alle persone fisiche che nel corso del 2023 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia i veicoli sottoelencati sono riconosciuti i seguenti contributi:		
	♦ per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica di classe non inferiore ad Euro 6 con emissioni:		
	GRAMMI DI ANIDRIDE CARBONICA	PREZZO DI LISTINO	CONTRIBUTO
comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica (CO2) per chilometro	pari o inferiore ad € 35.000 Iva esclusa	3.000 € , cui si aggiungono altri € 2.000 se viene contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 5	
comprese nella fascia 21-60 g di CO2 per chilometro	pari o inferiore ad € 45.000 Iva esclusa	€ 2.000 , cui si aggiungono altri € 2.000 se viene contestualmente rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 5	
comprese nella fascia 61-	pari o inferiore	€ 2.000 se è contestualmente	

¹ Il [D.P.C.M. 6.4.2022](#) disciplina gli incentivi per l'acquisto di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) non inquinanti anche per le annualità 2023 e 2024 e ripartisce le risorse del Fondo "Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive"¹, previsto per tali agevolazioni.

² A seguito della rimodulazione prevista dal D.L. 198/2022 (cd. decreto "Milleproroghe"), in particolare, il budget per il 2023 è pari a 610 milioni di euro



135 g di CO2 per chilometro	a € 35.000 Iva esclusa	rottamato un veicolo di classe inferiore ad Euro 5
------------------------------------	-------------------------------	--

- ◆ per i **veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e**, nuovi di fabbrica, che non siano incentivati ai sensi del punto successivo, **di classe non inferiore ad Euro 5, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.500** se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2, o 3 o un veicolo che sia stato obbligatoriamente ritargato ai sensi di legge, sempre che il venditore abbia praticato uno sconto di almeno il 5% del prezzo di acquisto stesso;
- ◆ per i **veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, un contributo del 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000**. Se viene rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi o di cui sia intestatario o proprietario, sempre da almeno 12 mesi, un familiare convivente, il contributo sale al 40% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 4.000.



Per quanto riguarda i contributi alle persone fisiche, il veicolo acquistato deve essere **intestato al beneficiario** dell'agevolazione e la proprietà deve essere **mantenuta almeno per 12 mesi**.

I contributi di cui ai primi due punti della categoria di veicoli M1 nuovi di fabbrica di classe non inferiore ad Euro 6 sono riconosciuti **anche alle persone giuridiche** se:

- ◆ i veicoli acquistati sono impiegati in attività di *car sharing* con finalità commerciali
- ◆ e se tale impiego e la proprietà in capo al beneficiario del contributo sono mantenute per almeno 24 mesi.




Ai fini della concessione dell'agevolazione alle persone fisiche e alle persone giuridiche, il **veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario** del nuovo veicolo **o a un familiare convivente** alla data di acquisto del medesimo veicolo, **o, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo**, deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei menzionati familiari.

AGEVOLAZIONI PER LE PMI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI TRASPORTO DI

Alle Pmi, comprese le persone giuridiche, **che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi**, è riconosciuto un contributo **per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi**





<p>COSE</p>	<p>di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore Euro 4, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 4.000 per i veicoli NI fino a 1,5 tonnellate; ◆ € 6.000 per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; ◆ € 12.000 per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; ◆ € 14.000 per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. <p> Per definire le Pmi si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, che fa rientrare nella categoria ogni entità, a prescindere dalla sua forma giuridica, che eserciti un'attività economica (in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica) in base ai seguenti parametri:</p> <table border="1" data-bbox="450 981 1428 1352"> <tr> <td data-bbox="450 981 587 1137">MEDIE IMPRESE</td> <td data-bbox="587 981 1428 1137">imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1137 587 1249">PICCOLE IMPRESE</td> <td data-bbox="587 1137 1428 1249">imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 milioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1249 587 1352">MICRO IMPRESE</td> <td data-bbox="587 1249 1428 1352">imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 milioni</td> </tr> </table>	MEDIE IMPRESE	imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni	PICCOLE IMPRESE	imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 milioni	MICRO IMPRESE	imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 milioni
MEDIE IMPRESE	imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni						
PICCOLE IMPRESE	imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 milioni						
MICRO IMPRESE	imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 milioni						
<p>CATEGORIE DI VEICOLI</p>	<p>I veicoli di categoria M1 sono quelli con almeno 4 ruote, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.</p> <p>Per quanto riguarda i veicoli commerciali di categoria N1 e N2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono classificati N1 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, ad almeno 4 ruote; ◆ sono classificati N2 i veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate, ad almeno 4 ruote. <p>All'interno della categoria L, relativa ai ciclomotori e ai motoveicoli a 2, 3 o 4 ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono di categoria L1e i ciclomotori a 2 ruote con motore di cilindrata (se si tratta di motore termico) non superiore a 50 cc e di velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superiore a 45 km/h; ◆ sono di categoria L2e i ciclomotori a 3 ruote con motore di cilindrata (se si tratta di motore termico) non superiore a 50 cc e di velocità massima di 						



	<p>costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superiore a 45 km/h;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono di categoria L3e i motoveicoli a 2 ruote con motore di cilindrata (se si tratta di motore termico) superiore a 50 cc o di velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h; ◆ sono di categoria L4e i motoveicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con motore di cilindrata (se si tratta di motore termico) superiore a 50 cc o di velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); ◆ sono di categoria L5e i motoveicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano (tricicli), con motore di cilindrata (se si tratta di motore termico) superiore a 50 cc o di velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h; ◆ sono di categoria L6e i ciclomotori a 4 ruote (quadricicli leggeri), con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, <ul style="list-style-type: none"> ✓ di velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 km/h e con motore di cilindrata inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, o ✓ di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o ✓ di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. <p>Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a 3 ruote della categoria L2e, fatte salve specifiche disposizioni comunitarie diverse;</p> ◆ sono di categoria L7e i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e con motore di potenza massima netta inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e, fatte salve specifiche disposizioni comunitarie diverse.
<p>ITER PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO</p>	<p>La concessione dell'Ecobonus avviene in quattro fasi susseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma prenota il contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del Fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata;



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto; ◆ il rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato; ◆ il recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d'imposta. <p> Se una prenotazione di contributo non viene confermata per esaurimento dei fondi, non sussiste la prelazione nel caso siano stanziati nuove risorse, non essendo prevista alcuna lista di attesa.</p>
<p>FASE DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO</p>	<p>Dalle ore 10:00 del giorno 10 gennaio 2023 i concessionari possono inserire nella piattaforma informatica appositamente predisposta le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>In particolare, accedendo all'area Rivenditori del sito https://ecobonus.mise.gov.it, i rivenditori ed i loro dipendenti troveranno il link per accedere alla sezione riservata dove effettuare le prenotazioni e svolgere le pratiche necessarie per consentire l'acquisto dei veicoli a bassa emissione.</p> <p>L'accesso dovrà avvenire tramite Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.</p> <p> La piattaforma per la prenotazione è disponibile ogni giorno (domenica e festivi inclusi). Le nuove prenotazioni potranno però essere effettuate solo dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tutti i giorni, compresi i festivi.</p> <p>Al momento della prenotazione dovranno essere presentate anche le seguenti dichiarazioni (i relativi moduli sono disponibili nella sezione dedicata all'Ecobonus del Mise e andranno compilati, datati e firmati per poi essere inseriti dal concessionario nella piattaforma):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per gli acquisti effettuati da persone fisiche, la dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi; ◆ per gli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, una dichiarazione³ attestante

³ dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000



l'impiego del veicolo per tali finalità, con copia di un valido documento di identità dell'acquirente e contestuale dichiarazione di presa d'atto del mantenimento di tale impiego e della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;

- ◆ **per gli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing**, una dichiarazione⁴ attestante l'impiego del veicolo acquistato per tali finalità, con copia di un valido documento di identità dell'acquirente e la dichiarazione di presa d'atto del mantenimento di tale impiego e della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi;
- ◆ **per gli acquisti effettuati dalle Pmi per la concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2** una dichiarazione⁵ relativa al possesso dei requisiti di Pmi e un'altra dichiarazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, entrambe corredate dalla copia di un valido documento di identità dell'acquirente.

I concessionari dovranno poi confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

Sulle prenotazioni inserite nella piattaforma potranno essere effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. Se viene accertata un'indebita fruizione totale o parziale del contributo per il mancato rispetto delle condizioni previste, saranno attivate le modalità di revoca.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁴ resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

⁵ resa ai sensi del D.P.R. 445/2000



Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ **OGGETTO: LA NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE 2023**

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una **flat tax al 15% sull'incremento di reddito nell'anno 2023** rispetto ai tre anni precedenti, **con una franchigia del 5%**. La misura è rivolta a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, non già assoggettati ad imposta sostitutiva (forfettari).

Di seguito si analizzano le principali novità.

LA NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE 2023	
PREMESSA	<p>La c.d. "flat tax incrementale" è una novità della Legge di Bilancio 2023 volta ad incentivare la produttività delle aziende e dei liberi professionisti, purché l'attività sia svolta in forma individuale e non societaria.</p> <p>In particolare, viene previsto⁶ che, limitatamente al 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario, in sede di dichiarazione del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) potranno applicare, in via opzionale, in luogo delle ordinarie aliquote Irpef "per scaglioni" di reddito⁷, un'imposta sostitutiva "piatta" del 15% sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.</p>
AMBITO SOGGETTIVO	<p>I beneficiari della "flat tax incrementale" sono i contribuenti persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività d'impresa, ◆ arti o professioni, <p>diversi da quelli che applicano il regime forfettario.</p> <p>Il nuovo regime di favore, infatti, riguarda soltanto coloro che sono soggetti ad un regime di tassazione progressivo.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph LR A[SOGGETTI BENEFICIARI] --> B[Persone fisiche esercenti attività d'impresa arti e professioni] B --> C[INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME CONTABILE APPLICATO, MA NON IN REGIME FORFETTARIO] </pre> </div>

⁶l'art. 1, commi da 55 a 57 della legge 27 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2022 n. 300.

⁷ art. 11 del Tuir.



MODALITA' APPLICATIVE	<p>I beneficiari possono applicare in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito e delle relative addizionali Irpef, un'imposta sostitutiva della stessa Irpef e delle relative addizionali, calcolata con un'aliquota "piatta" del 15% da applicare su una base imponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in ogni caso non superiore a 40.000 euro; ◆ determinata come differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il reddito di impresa o lavoro autonomo conseguito nel 2023, ✓ ed il reddito d'impresa e di lavoro autonomo più elevato, dichiarato nel triennio 2020 – 2021 – 2022; ◆ decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. <table border="1" data-bbox="464 920 1358 1341" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">Reddito 2023</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(-)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Reddito > triennio 2020 - 2022</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(=)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Differenza lorda</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(-)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">(=)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">BASE IMPONIBILE</td></tr> </table> <p>Sotto il profilo temporale si evidenzia che la disciplina di favore riguarda soltanto l'anno di imposta 2023 (modello Redditi 2024).</p> <p>L'eventuale eccedenza che non sconta l'imposizione sostitutiva è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari. Dell'importo soggetto ad imposizione agevolata si tiene comunque conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali; ◆ nella determinazione della base imponibile ai fini previdenziali (cassa previdenza professionale, INPS artigiani e commercianti, INPS gestione separata, etc.). 	Reddito 2023	(-)	Reddito > triennio 2020 - 2022	(=)	Differenza lorda	(-)	Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)	(=)	BASE IMPONIBILE
Reddito 2023										
(-)										
Reddito > triennio 2020 - 2022										
(=)										
Differenza lorda										
(-)										
Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)										
(=)										
BASE IMPONIBILE										
ESEMPI NUMERICI	<p>Si ipotizza la seguente situazione.</p> <table border="1" data-bbox="612 1917 1206 2054" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Reddito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65.000</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Reddito	2023	90.000	2022	65.000			
Anno	Reddito									
2023	90.000									
2022	65.000									



	2021	80.000	
	2020	50.000	
Calcolo della base imponibile della Flat tax incrementale			
	Reddito 2023	90.000	
	Reddito più alto del triennio 2020 – 2021 - 2022	80.000	-
	Differenza "lorda" tra il reddito 2023 ed il reddito più alto del triennio	10.000	+
	Abbattimento 5% (reddito maggiore x 5%)	4.000	-
	Differenza netta	6.000	=
La base imponibile della Flat tax non può superare € 6.000. L'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 900 (6.000 x 15%).			
CONFRONTO CON LA TASSAZIONE ORDINARIA	L'applicazione della flat tax incrementale al 15% avviene su base volontaria, non obbligatoria . Di conseguenza, la valutazione circa l'effettiva convenienza o meno del regime dovrà quindi tenere conto di eventuali oneri deducibili, o detrazioni di imposta di importo particolarmente significativo che, in assenza di ulteriori redditi possono diventare dirimenti.		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



OGGETTO: PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

La **Legge di Bilancio 2023** ha introdotto numerose **modifiche** al sistema delle **prestazioni occasionali**, in particolare per quanto riguarda il **tetto ai compensi** imposto agli **utilizzatori**, il **limite dimensionale** imposto ad **imprese e professionisti** ed infine l'**abrogazione** delle **limitazioni** per le **aziende alberghiere e turistiche**. Sono arrivati anche i primi **chiarimenti** da parte dell'**INPS**⁸.

Di seguito si analizzano le principali novità.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE									
PREMESSA	<p>Con una recente circolare l'INPS ha descritto le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di prestazioni occasionali.</p> <p>L'Istituto si è concentrato in particolare sulle modifiche in materia di compensi, limite dimensionale per imprese e professionisti e regole specifiche per le realtà del turismo.</p>								
LIMITI ECONOMICI	<p>La Legge di Bilancio 2023⁹ ha stabilito che il limite di compenso annuo¹⁰ con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, è pari a 10 mila euro.</p> <p>Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023, ogni singolo utilizzatore, tanto nelle ipotesi di ricorso al Libretto Famiglia che al Contratto di prestazione occasionale, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10 mila euro per anno civile, con riguardo alla totalità dei prestatori.</p> <p>Restano fermi, al contrario, i limiti di compenso pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 5 mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori¹¹; ◆ 2.500,00 euro per le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore in favore del medesimo utilizzatore¹². <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTO</th> <th style="text-align: center;">LIMITE DI COMPENSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Utilizzatore</td> <td style="text-align: center;">Con più prestatori*</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Prestatore</td> <td style="text-align: center;">Con più utilizzatori</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.000,00 euro</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	LIMITE DI COMPENSO	Utilizzatore	Con più prestatori*	10.000,00 euro	Prestatore	Con più utilizzatori	5.000,00 euro
SOGGETTO	LIMITE DI COMPENSO								
Utilizzatore	Con più prestatori*								
	10.000,00 euro								
Prestatore	Con più utilizzatori								
	5.000,00 euro								

⁸ Circolare 6 del 19 gennaio 2023.

⁹ art. 1, comma 342, lettera a), Legge n.197/2022.

¹⁰ di cui all'art. 54-bis, comma 1, lettera b) del Decreto-legge numero 50/2017.

¹¹ articolo 54-bis, comma 1, lettera a).

¹² articolo 54-bis, comma 1, lettera c).



	Prestatore	Con un solo utilizzatore
		2.500,00 euro
	Utilizzatore	Con un solo prestatore
		2.500,00 euro
<p>I compensi si computano nella misura del 75% del loro effettivo importo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; ◆ giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università; ◆ disoccupati; ◆ percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito. <p>I suddetti limiti operano anche per le attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito di discoteche, sale dal ballo, night-club e simili, inquadrate nel codice Ateco2007 93.29.1¹³.</p>		
LIMITE DIMENSIONALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI	Dal 1° gennaio 2023:	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato elevato da cinque a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il limite superato il quale non è consentito, per imprese e professionisti, ricorrere al Contratto di prestazione occasionale; ◆ teito dimensionale di dieci lavoratori anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo. 	
	Nel calcolo della base occupazionale :	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rientrano i lavoratori di ogni qualifica, esclusi gli apprendisti; ◆ I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ◆ gli intermittenti sono conteggiati in base all'orario effettivamente svolto; ◆ il periodo di riferimento è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa. 	
	Per il computo della forza aziendale mensile il numero complessivo degli occupati dev'essere arrotondato per eccesso se il valore del primo decimale è superiore a 0,5 (per difetto in caso contrario).	
	La media semestrale dev'essere invece calcolata senza alcun arrotondamento.	
	In conclusione, se il numero medio di dipendenti nel semestre è pari a 10,1 il datore di lavoro non può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali.	

¹³ La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 54-bis.



**TETTO
LAVORATORI
TURISMO**

Dal 1° gennaio 2023 **viene meno** anche il **regime speciale per il ricorso alle prestazioni occasionali da parte di aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo**¹⁴.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali anche con lavoratori non appartenenti alle precedenti categorie (quali: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito).

Inoltre, **non si applica più il limite dimensionale di otto lavoratori** ma quello generico di **dieci**, al pari di tutte le altre realtà imprenditoriali.

Secondo quanto riporta l'INPS, invece, rimane fermo l'obbligo di *"effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un'ora prima l'inizio della prestazione stessa – mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell'Istituto, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione"*.

In ogni caso, è **vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁴ grazie alla parziale abrogazione del comma 14, lettera a), articolo 54-bis.



ROTTAMAZIONE QUATER COME PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO IL 30 APRILE

INTRODUZIONE

La **Legge di Bilancio 2023**¹⁵ ha introdotto la **Definizione Agevolata** (c.d. "**Rottamazione-quater**") dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

La disposizione prevede una nuova **Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati** all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

Il contribuente ha quindi la possibilità di estinguere i debiti, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate **a titolo di rimborso spese** per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio**.

Tante sono le novità **rispetto al passato** riguardanti sia l'orizzonte temporale di riferimento quanto i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che** cos'è la **Definizione Agevolata 2023** (c.d. "Rottamazione quater")?
2. **Quali** sono i **debiti che rientrano** nella Definizione Agevolata?
3. **Quali** sono i **debiti che non rientrano** nella Definizione Agevolata?
4. **Quali** sono le **modalità di pagamento**?
5. **Come** fare la **domanda** di adesione?
6. **Quali** sono i **documenti da allegare** alla domanda?

¹⁵ Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 231-252.



7. **Cosa** succede **dopo aver aderito alla Rottamazione quater?**
8. **Quali** sono gli **effetti** della **Definizione Agevolata?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È LA DEFINIZIONE AGEVOLATA (C.D. "ROTTAMAZIONE QUATER")?

R.1. Come abbiamo detto, la **Legge di Bilancio ha introdotto** la Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione quater") per i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Chi aderisce dovrà pagare **unicamente**:

- ◆ le **somme** dovute a titolo di **capitale**;
- ◆ e le **somme** maturate a titolo di **rimborso spese** per le eventuali procedure esecutive e per i **diritti di notifica**.

Non saranno invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di:

- ◆ interessi iscritti a ruolo;
- ◆ sanzioni;
- ◆ interessi di mora;
- ◆ aggio.



Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle **sanzioni per violazioni del Codice della strada**, nonché alle **altre sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi**¹⁶, nonché le **somme dovute a titolo di aggio**.

La "Rottamazione quater" risulta, dunque, **meno onerosa rispetto alla precedente "Rottamazione ter"** considerando che **non sono dovuti gli interessi** (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora!) e gli aggi.

Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

Di seguito uno schema riepilogativo delle somme che dovranno essere dovute aderendo alla "Rottamazione quater" nonché di quelle che saranno escluse.

SOMME DOVUTE		
	DEFINIZIONE AGEVOLATA ORDINARIA	DEFINIZIONE AGEVOLATA ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI VIOLAZIONI DEL CDS
Somme a titolo di capitale	x	x

¹⁶ compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "**maggiorazioni**"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione.



Rimborso spese per eventuali procedure esecutive	x	x
Diritti di notifica	x	x
Interessi iscritti a ruolo		x
Sanzioni		x
Interessi di mora		
Aggio		

SOMME NON DOVUTE		
	DEFINIZIONE AGEVOLATA ORDINARIA	DEFINIZIONE AGEVOLATA ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI VIOLAZIONI DEL CDS
Somme a titolo di capitale		
Rimborso spese per eventuali procedure esecutive		
Diritti di notifica		
Interessi iscritti a ruolo	x	
Sanzioni	x	
Interessi di mora	x	x
Aggio	x	x

Facciamo un **Esempio di calcolo di quanto dovuto con e senza definizione agevolata**

	IMPORTO DOVUTO SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA	IMPORTO DOVUTO ADERENDO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Capitale	6.000	6.000
Sanzioni	1.800	1.800
Spese per procedure di notifica	5,88	5,88
Diritti di notifica	6,20	6,20
Interessi	715,20	715,20
Interessi di mora	148,80	148,80
Aggio	693,12	693,12
totale dovuto	9.369,20 euro	6.012,08 euro (Capitale + Spese procedura notifica + Diritti notifica)
totale stralciato		3.357,12 euro



D.2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.2. Come chiarito dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Definizione Agevolata riguarda **tutti i carichi** affidati all' Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- ◆ contenuti in **cartelle non ancora notificate**;
- ◆ **interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione**;
- ◆ **già oggetto di una precedente "Rottamazione"** anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

La Definizione Agevolata può essere effettuata anche per:

- ◆ i **carichi** che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la **composizione della crisi da sovraindebitamento**¹⁷; nonché
- ◆ la **ristrutturazione dei debiti del consumatore**;
- ◆ il **concordato minore**¹⁸.

Inoltre, **possono essere estinti**, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i **debiti relativi a carichi affidati all' Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione"¹⁹);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall' 1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis"²⁰);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter"²¹);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio"²²);
- ◆ riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"²³).

La "rottamazione quater" è inoltre consentita:

- ◆ **limitatamente agli interessi** (comprese le c.d. "maggiorazioni") e alle somme maturate a titolo di **aggio**, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
 - ✓ violazioni tributarie;
 - ✓ violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
- ◆ per i debiti risultanti da carichi affidati all' Agente della riscossione da parte degli **Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria**²⁴.

¹⁷ ex Legge n.3 del 2012.

¹⁸ ex D.lgs. 14 del 2019.

¹⁹ ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016.

²⁰ ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017.

²¹ ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018.

²² ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018.

²³ ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019.

²⁴ di cui al D.lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria).



I **carichi** affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il **31 gennaio 2023**, provvede a:

- ◆ adottare uno specifico provvedimento;
- ◆ trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ◆ pubblicarlo sul proprio sito internet.

D.3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.3. Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:

- ◆ i carichi affidati all’Agente della riscossione **prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022**;
- ◆ **i carichi** relativi a:
 - ✓ somme dovute a titolo di **recupero** degli **aiuti di Stato**²⁵;
 - ✓ crediti derivanti da **pronunce** di **condanna** della **Corte dei Conti**;
 - ✓ **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti **e sentenze penali di condanna**;
 - ✓ **“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea** e **l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione**;
- ◆ le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (cosiddetti GIA);
- ◆ **i carichi** affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** che non hanno provveduto, entro il **31 gennaio 2023**, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

R.4. L’importo dovuto a seguito di adesione alla Definizione Agevolata **può essere versato**:

- ◆ in **un’unica soluzione**, entro il **31 luglio 2023**;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate (5 anni) consecutive**, di cui:
 - ✓ **le prime due** con scadenza il **31 luglio e il 30 novembre 2023** pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute;
 - ✓ **le restanti 16 rate** di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre** di ciascun anno **a decorrere dal 2024**. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.



In caso di **omesso** ovvero **insufficiente o tardivo versamento**, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la

²⁵ ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.



Definizione Agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Ai fini del **pagamento** si possono **utilizzare i seguenti canali**:


- ◆ Sito istituzionale;
- ◆ App EquiClick;
- ◆ Domiciliazione sul conto corrente;
- ◆ Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- ◆ Sportelli bancari;
- ◆ Uffici postali;
- ◆ Home banking;
- ◆ Ricevitorie e tabaccai;
- ◆ Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- ◆ Postamat;
- ◆ Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Inoltre, si precisa che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, **limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata**:

- ◆ **non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive**;
- ◆ **non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate** salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ◆ **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche**, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

D.5. COME FARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

R.5. È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata utilizzando i **servizi messi** a disposizione da **Agenzia delle entrate-Riscossione** sul proprio sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.



Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:



- ◆ [On-line in area riservata](#), con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, compilando il **form** in ogni sua parte e indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione Agevolata;
- ◆ [On-line in area pubblica](#) compilando il **form** in ogni sua parte e [allegando la documentazione di riconoscimento](#). Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Attenzione è necessario allegare anche la seguente documentazione (in un unico file di tipo PDF con dimensione non superiore a 5MB):
 - ✓ **Richiesta in proprio** (persone fisiche)
Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in proprio](#).
 - Richiesta per altri soggetti** (per esempio: società, organizzazioni, enti)
Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in caso di rappresentanza](#), con eventuale documentazione di supporto ([consulta la Tabella "documentazione di riconoscimento"](#))

La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra non permetterà la trattazione della pratica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE
Area riservata	Il contribuente riceve una mail di presa in carico , con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Area pubblica	Il contribuente riceve: <ul style="list-style-type: none"> ◆ una prima mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore (nel caso in cui non dovesse avvenire la convalida nel termine delle 72 ore la domanda deve considerarsi annullata); ◆ una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; ◆ una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).



E' possibile aderire alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") **per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso**, indicando anche il riferimento del singolo carico.

Nel caso in cui si dovesse presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata relativamente a cartelle oggetto di un contenzioso non ancora definito con l'Agenzia delle



Entrate – Riscossione, sarà necessario indicare nella suddetta domanda la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA?

R.6. Alla domanda devono essere allegati:

- ◆ per le **persone fisiche**:
 - ✓ documento di riconoscimento;
 - ✓ la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- ◆ per gli **altri soggetti** (società, organizzazioni, enti, etc.)
 - ✓ documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - ✓ la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”/ atto di notorietà;
 - ✓ eventuale **documentazione di supporto**, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’**atto costitutivo / statuto**).

D.7. COSA SUCCEDDE DOPO AVER ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE QUATER?

R.7. Dopo aver aderito alla Definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente, **entro il 30 giugno 2023**, una “**Comunicazione**” di:

- ◆ **accoglimento della domanda**, contenente:
 - ✓ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
 - ✓ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - ✓ i moduli di pagamento precompilati;
 - ✓ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- ◆ **diniego (eventuale)**, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata vengono **sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023)** delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**.

Alla stessa data (31 luglio 2023), **le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta** la “Rottamazione-quater” sono **automaticamente revocate**.



In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, **potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate** del piano di rateizzazione.

Inoltre, la **“Comunicazione”** che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, **terrà già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a 1000,00 euro** che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

D.8. QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.8. A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- ◆ sono **sospesi**:
 - ✓ i termini di prescrizione/decadenza;
 - ✓ gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata di quanto dovuto per la definizione;
- ◆ l'Agente della riscossione **non può**:
 - ✓ **avviare nuove azioni esecutive** o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
 - ✓ iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
- ◆ **il debitore non è considerato inadempiente**²⁶ ai fini dell'irrogazione dei rimborsi d'imposta/pagamenti dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
- ◆ in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato** a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

²⁶ Ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/1973.



**Studio Staffa
& partners**

Consulenza societaria, tributaria e fiscale.



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa